

*Questioni attuali in tema di
spese processuali e patrocinio a
spese dello stato: un confronto
a due voci*

15 GIUGNO 2022

MASSIMO VACCARI – GIUDICE DEL TRIBUNALE DI VERONA

PROPOSTA CONCILIATIVA

- *Qual è il momento più opportuno per formulare la proposta conciliativa ? Quali le modalità ?*
- *È opportuno che il giudice la motivi, sia pure sinteticamente ?*
- **Giurisprudenza:** Trib. Roma, 23 settembre 2013 (risposta negativa); Trib. Roma - Sez. Tred. civile - 29.05.2014 (risposta positiva sia pure implicitamente)

PROPOSTA CONCILIATIVA

- *È opportuno che la parte che la rifiuta motivi il suo rifiuto ?*
- *Che cosa si deve intendere per giustificato motivo di rifiuto ?*

PROPOSTA CONCILIATIVA

- *in particolare possono costituire giustificato motivo la pretesa inconciliabilità della lite o l'eccessività delle pretese dell'attore o la convinzione della fondatezza dei propri assunti ?*

PROPOSTA CONCILIATIVA

- Art. 2 *quiquies* della legge 24 marzo 2001 n.89 (c.d. legge Pinto) inserito dall'art. 55 del d.l. 22 giugno 2012 n.83 (c.d. decreto sviluppo), convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.83 e prevede, per la parte che qui interessa, che:
- «Non e' riconosciuto alcun indennizzo:
- ... b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
- Ai sensi del comma 2 la norma si applica ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ESEMPI DI PROPOSTA CONCILIATIVA

- Il giudice
- *Invita le parti a depositare e scambiare via fax entro ilproposte per il bonario componimento della controversia ed entro il a depositare e scambiare via fax eventuali controproposte, assegnando ulteriore termine sino al per tenere un incontro (anche eventualmente presso gli organismi preposti all'attività conciliativa ai sensi della L.69/2009) finalizzato ad esaminare le ipotesi transattive articolate, documentando l'esito dello stesso a mezzo redazione di apposito verbale da depositarsi sino a dieci giorni prima dell'udienza del..... cui si rinvia il presente procedimento.*
- *Delle proposte formulate si terrà conto in punto di spese processuali.*

ESEMPI DI PROPOSTA CONCILIATIVA

- *Il giudice illustra alle parti le peculiarità della causa (connesse all'applicazione degli artt. 1227 e 1228 c.c. e alle difficoltà probatorie connesse ai pagamenti in contanti) e, impregiudicata ogni questione pregiudiziale, le invita a valutare una proposta conciliativa che preveda (delle diverse modalità di pagamento dedotte in giudizio) il pagamento in favore dell'attore della somma di euro 180.000,00.*
- *Il giudice rinvia quindi la causa all'udienza del _____ per consentire alle parti di prendere posizione sulla proposta.*

ESEMPI DI PROPOSTA CONCILIATIVA

- A scioglimento della riserva che precede;
- rilevato che, prima di provvedere sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è opportuno invitare le parti a valutare la possibilità di una definizione transattiva della lite;
- che si ritiene congrua, quale soluzione transattiva, quella consistente nel pagamento in favore del convenuto opposto da parte dell'attore opponente della somma onnicomprensiva di euro 11.000,00, in considerazione del fatto che buona parte dei rilievi dell'attore circa l'erroneità del conteggio dei diritti e degli onorari calcolati dal convenuto paiono, "prima facie", fondati;
- che per consentire alle parti di valutare compiutamente tale proposta esse dovranno tener conto del fatto che il convenuto opposto ha avanzato istanza di concessione della provvisoria esecuzione parziale del decreto e che i rilievi dell'opponente non intaccano l'interno ammontare della somma ingiunta;

IL REGIME DELLE SPESE IN CASO DI RIFIUTO DELLA PROPOSTA CONCILIATIVA

- La disciplina dell'art. 91 c.p.c. si applica anche alla proposta conciliativa del giudice (art. 185 bis c.p.c.) ?
- Per la giurisprudenza di merito risposta affermativa
- Si veda però Corte Cost. 11 dicembre 2020, n. 268
- L'art. 185-bis c.p.c. costituirebbe il *pendant* dell'art. 420, comma primo c.p.c. e a questo occorrerebbe aver riguardo per colmarne le lacune

IL REGIME DELLE SPESE IN CASO DI RIFIUTO DELLA PROPOSTA CONCILIATIVA

- **Obiezioni alla ricostruzione della Consulta:**
- applicazione analogica della norma dettata per il processo del lavoro al processo ordinario sebbene ve ne sia una che si addice specificamente a quest'ultimo;
- L'art. 420 c.p.c. ha portata ben più ampia dell'art. 91, comma 2, c.p.c. perchè non riguarda solo le spese di lite

IL REGIME DELLE SPESE IN CASO DI RIFIUTO DELLA PROPOSTA CONCILIATIVA

- **Conseguenze della pronuncia della Consulta:**
- La condanna alle spese può essere integrale;
- Applicabilità anche nei giudizi di mero accertamento o di condanna ad un facere
- Possibilità di valutare il rifiuto della proposta conciliativa come argomento di prova ?

COMPENSAZIONE DELLE SPESE DOPO LA RIFORMA DEL D.L. 132/2014

- «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero»

COMPENSAZIONE DELLE SPESE DOPO LA RIFORMA DEL D.L. 132/2014

- La norma è stata dichiarata incostituzionale, per contrasto con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza (art. 3 Cost.), con il canone del giusto processo (art. 111, comma 1, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), da Corte Cost. 19.04.2018, n.77

COMPENSAZIONE DELLE SPESE DOPO LA RIFORMA DEL D.L. 132/2014

- Per la Corte Cost. (sent. 77/2018): previsione troppo rigida perché non considera analoghe ipotesi che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste;
- La prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto **imprevista ed imprevedibile (anche di fatto)** può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.
- N.B. le condizioni soggettive della parte non giustificano la compensazione

COMPENSAZIONE DELLE SPESE DOPO LA RIFORMA DEL D.L. 132/2014

- *Dopo la modifica dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. cosa deve intendersi per “assoluta novità delle questioni” ? E' presupposto che riguarda le sole questioni in diritto o anche quelle in fatto ?*

COMPENSAZIONE DELLE SPESE DOPO LA RIFORMA DEL D.L. 132/2014

- «La generica e non meglio specificata complessità degli accertamenti e delle questioni dibattute, sganciata dal riscontro dei particolari requisiti richiesti dell'attuale formulazione della norma, non integra quindi il presupposto indispensabile per disporre la compensazione» (Cass. sez. VI, 14/10/2019, n.25798)

COMPENSAZIONE DELLE SPESE DOPO LA RIFORMA DEL D.L. 132/2014

- *Quelle dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. dopo le modifiche del d. l. 132/2014, sono le sole ipotesi di compensazione possibili ?*

UN CASO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 92, COMMA 2, C.P.C.

- Un Tribunale dichiara inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del Giudice di pace che, in accoglimento dell'opposizione spiegata da Tizio aveva annullato una cartella di pagamento di sanzioni per violazione del codice della strada.
- Il giudice di merito rileva che l'impugnazione non era stata notificata all'indirizzo del difensore dell'appellato risultante dall'albo degli avvocati, e dispone la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado per il fatto che la causa era stata definita su una questione di rito e poichè l'appellante non aveva svolto ulteriori difese "successivamente all'atto di appello".

UN CASO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 92, COMMA 2, C.P.C.

- Tizio propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza denunciando la violazione dell'[art. 91 c.p.c.](#), perché il giudice di appello, pur respingendo l'impugnazione e confermando l'annullamento della cartella, con totale soccombenza dell'intimata, aveva compensato le spese in carenza dei presupposti richiesti dall'[art. 92 c.p.c.](#), comma 2, sebbene non fossero ravvisabili i gravi ed eccezionali motivi, a causa della definizione dell'appello con pronuncia di inammissibilità, nè poteva essere valorizzato il fatto che l'Agenzia delle entrate, dopo aver appellato la sentenza, non aveva svolto difese ulteriori.

LA RISPOSTA DELLA S.C.

CASS. CIV. 24/06/2020, N.12484

- La soccombenza dei convenuti si configura in ogni ipotesi di accoglimento della domanda all'esito del giudizio, quale che ne siano le ragioni (se pertinenti a questioni di merito o di mero rito), e pertanto è errato sostenere che l'eventuale adozione di una pronuncia di inammissibilità dell'appello integri, per ciò solo, un grave ed eccezionale motivo di compensazione ([Cass. 10911/2001](#); [Cass. 9512/1999](#); [Cass. 7389/1996](#)).
- A tale nozione è estranea anche l'eventualità che l'appellante risultato soccombente si sia limitato a proporre l'impugnazione senza svolgere ulteriori difese, circostanza quest'ultima che potrebbe incidere sulla sola quantificazione delle spese, sempre che abbia a sua volta influito sulle attività difensive poste in essere dalla parte vincitrice.

COMPENSAZIONE DELLE SPESE DOPO LA RIFORMA DEL D.L. 132/2014: APPLICAZIONI

- La soccombenza non va esclusa nel caso in cui il convenuto non si sia opposto alla pretesa dell'attore, posto che essa non va riferita all'espressa contestazione del diritto fatto valere in giudizio, che può anche mancare, ma al fatto oggettivo di aver provocato la necessità del processo (Cass. sez. VI, 17/02/2022, n.5255);
- Non è ragione adeguata e sufficiente per disporre la compensazione la contumacia della parte convenuta;
- Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, n.3977 ha cassato con rinvio la decisione che aveva disposto la compensazione delle spese in ragione della novità e complessità della materia trattata, senza in alcun modo motivare sull'asserito contrasto tra i diversi orientamenti

COMPENSAZIONE DELLE SPESE DOPO LA RIFORMA DEL D.L. 132/2014: APPLICAZIONI

- La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia, ovvero, nell'interesse comune delle parti, non trattandosi di un mezzo di prova in senso stretto ma di un ausilio per il giudice fornito da un collaboratore esterno, pertanto, le relative spese rientrando tra i costi processuali ex [artt. 91 e 92 cod.proc.civ.](#), possono essere compensate anche di fronte alla parte totalmente vittoriosa, senza violazione del divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso (Cass. civile sez. VI, 13/09/2021, n.24645)

COMPENSAZIONE DELLE SPESE DOPO LA RIFORMA DEL D.L. 132/2014

- «Il provvedimento giudiziale di compensazione delle spese, in ossequio alle garanzie costituzionali di azione di difesa, deve sempre dar conto della relativa statuizione o mediante argomenti specificamente riferiti a questa ovvero attraverso rilievi che, sebbene riguardanti la definizione del merito, si risolvono in considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare anche la adottata determinazione sulle spese
- Cass. Sez. Un. 30 luglio 2008, n. 20598.

COMPENSAZIONE DELLE SPESE DOPO LA RIFORMA DEL D.L. 132/2014

- Sono ancora possibili (?) formule come:
- Giusti motivi;
- Oggettiva controvertibilità o incertezza interpretativa;
- Natura della controversia
- Contrasti giurisprudenziali (se non declinati secondo la nozione di assoluta novità)

LITE TEMERARIA: LE NOVITÀ DELLA NOVELLA 69/2009

- Aggiunta di un terzo comma
- Iniziativa officiosa del giudice
- Somma equitativamente determinata senza limite massimo (parziale differenza con l'art. 385 c.p.c.)
- Dubbio iniziale sui presupposti: cosa significa quell'«in ogni caso»?

NOVITÀ DELLA NOVELLA 69/2009

- Prevalenza della tesi costituzionalmente orientata secondo cui per la condanna occorrono gli stessi presupposti soggettivi di cui al primo comma (così, ex plurimis, anche Cass. 21570/2012; 3003/2014; 19285/2016)

GLI ALTRI PRESUPPOSTI

- Possibilità di una sua applicazione in ogni giudizio che si concluda con una condanna alle spese e quindi anche nei cautelari o nei sommari o nei camerali ove vi sia contrasto tra posizioni giuridiche soggettive
- La domanda di condanna può essere formulata per la prima volta anche in sede di precisazione delle conclusioni (così ex plurimis Cass. 15964/2009).
- non è prius logico della decisione ma un posterius, una condanna accessoria, quindi inapplicabilità dell'art. 101 c.p.c.

ALLA RICERCA DELLE IPOTESI DI LITE TEMERARIA

- Necessità di un approccio casistico, stante la mancata tipizzazione nel c.p.c. delle ipotesi di lite temeraria a differenza, ad esempio del processo amministrativo:
- Art. 26, comma 2, del d. lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo) che, con un'unica espressione, menziona due ipotesi specifiche di responsabilità aggravata, ossia quelle «della decisione fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati» (recte “le difese manifestamente infondate e quelle contrastanti con orientamenti giurisprudenziali consolidati”).

IPOTESI DI RESPONSABILITA' PROCESSUALE AGGRAVATA

- Condotte processuali che siano indicative di mala fede o colpa grave, anche ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. (Cass. 30.11.2012 n.21570; Cass. 29.09.2016, n.19285).

IPOTESI DI RESPONSABILITA' PROCESSUALE AGGRAVATA

- Proposizione di una causa davanti al Tribunale ordinario per eludere la competenza del tribunale dei minori previamente adito (Trib. Milano, decr. 9 marzo 2017).
- Fissazione di prima udienza del giudizio di appello a distanza di tre anni dalla notifica dell'atto di citazione (App.Roma 14 marzo 2017);
- Atp utilizzato per ottenere la rinnovazione di una consulenza tecnica al di fuori di un giudizio di merito già pendente (Trib. Milano, 18 maggio 2013).

IPOTESI DI RESPONSABILITA' PROCESSUALE AGGRAVATA

- Pronunce di merito che hanno ravvisato delle ipotesi di lite temeraria nei casi di **difese palesemente infondate sotto il profilo giuridico o fattuale.**
- La Suprema Corte invece non sempre è stata dello stesso avviso (Cass. civ. sez. VI-2 30 novembre 2012, n.21570; Cass. sez. VI, 2 luglio 2015, n.13636)

IPOTESI DI RESPONSABILITA' PROCESSUALE AGGRAVATA

- Posizione che però non tiene conto del fatto che la nozione di manifesta infondatezza è ora richiamata espressamente anche da alcune norme come l'art. 283, comma 2, e l'art. 360 *bis*, secondo comma, c.p.c. per indicare ipotesi che è assai difficile non ricondurre alla categoria generale del giudizio temerario.

IPOTESI DI RESPONSABILITA' PROCESSUALE AGGRAVATA

- Unica ipotesi tipica di responsabilità processuale aggravata: rifiuto o silenzio a fronte dell'invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita (art. 4, d.l. 132/2014)

CASI DI IMPUGNAZIONE TEMERARIA

- Cass. civ. sez. III, 29 settembre 2016, n. 19285 (rel. Graziosi)
- quella che consista nella riproposizione pedissequa di quanto era già stato sottoposto al giudice di primo grado e che non contenga quindi specifiche obiezioni alla decisione impugnata, poiché non tiene conto del fatto che l'impugnazione deve avere ad oggetto il provvedimento impugnato e non può pretermetterlo
- l'impugnazione che travisi il contenuto chiaro lineare del provvedimento impugnato, attribuendo ad esso contenuto diverso per sostenere la tesi dell'impugnante;

CASI DI IMPUGNAZIONE TEMERARIA

- Cass. civ. sez. III, 29 settembre 2016, n. 19285
- l'impugnazione utilizzata per una funzione diversa da quella che il legislatore le affida, come ad esempio l'impugnazione esclusivamente di merito dinanzi al giudice di legittimità;
- la conclamata infondatezza, altrimenti detta “temerarietà”, della prospettazione giuridica, sia sostanziale che processuale, posta a fondamento della azione o della difesa, vale a dire un'inconsistenza giuridica percepibile che avrebbe dovuto indurre a desistere dal farla valere.

LA CONDANNA PER LITE TEMERARIA - QUANTIFICAZIONE

- La norma parla di somma equitativamente determinata, ponendo il problema di individuare un criterio
- parametro dell'indennizzo riconosciuto, per ogni anno di durata del giudizio, in caso di irragionevole durata del processo (cfr. es. App. Roma 14 marzo 2017);
- parametro del valore della controversia;
- una determinata percentuale della somma liquidata in concreto a titolo di spese di lite, esclusi gli accessori (Cass. civ. sez. 30 novembre 2012, n. 21570; Cass. civ., sez. V, trib., 14 Settembre 2016, n. 18057)

LA CONDANNA PER LITE TEMERARIA - QUANTIFICAZIONE

Corte cost. 6 giugno 2019, n. 139.

- È infondata la q.l.c. dell'art. 23 Cost., non essendo violata la riserva di legge relativa in materia di prestazioni patrimoniali imposte, in quanto la somma equitativamente determinata ha sufficiente base legale, avendo il legislatore assegnato al giudice, nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale, il compito di quantificarla.

OBIEZIONI ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CONSULTA

nel nostro ordinamento non esiste il principio del precedente vincolante tanto che nella stessa applicazione giurisprudenziale, come si è visto, esiste una pluralità di criteri di quantificazione della somma oggetto della condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;

OBIEZIONI ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CONSULTA

nel nostro ordinamento non esiste il principio del precedente vincolante tanto che nella stessa applicazione giurisprudenziale, come si è visto, esiste una pluralità di criteri di quantificazione della somma oggetto della condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;

OBIEZIONI ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CONSULTA

il principio dello *stare decisis* presuppone l'identità delle fattispecie concrete e sarebbe quindi comunque inapplicabile nell'ambito in esame giacché la quantificazione della condanna dipende dalle specificità del caso, di cui il richiamo all'equità, presente nella norma, consente di tener conto.

OBIEZIONI ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CONSULTA

Il riferimento, quale elemento integrativo dell'[art. 96, comma 3, c.p.c.](#), al criterio della percentuale della somma liquidabile a titolo di compenso (frazione o multiplo di essa) non consente di pervenire ad una sufficiente determinazione della norma, e, insieme ad essa, ad una prevedibilità della somma dovuta, poiché l'individuazione di tale percentuale è comunque rimessa alla discrezionalità del singolo giudice.

LA CONDANNA PER LITE TEMERARIA – GLI ULTIMI ARRESTI

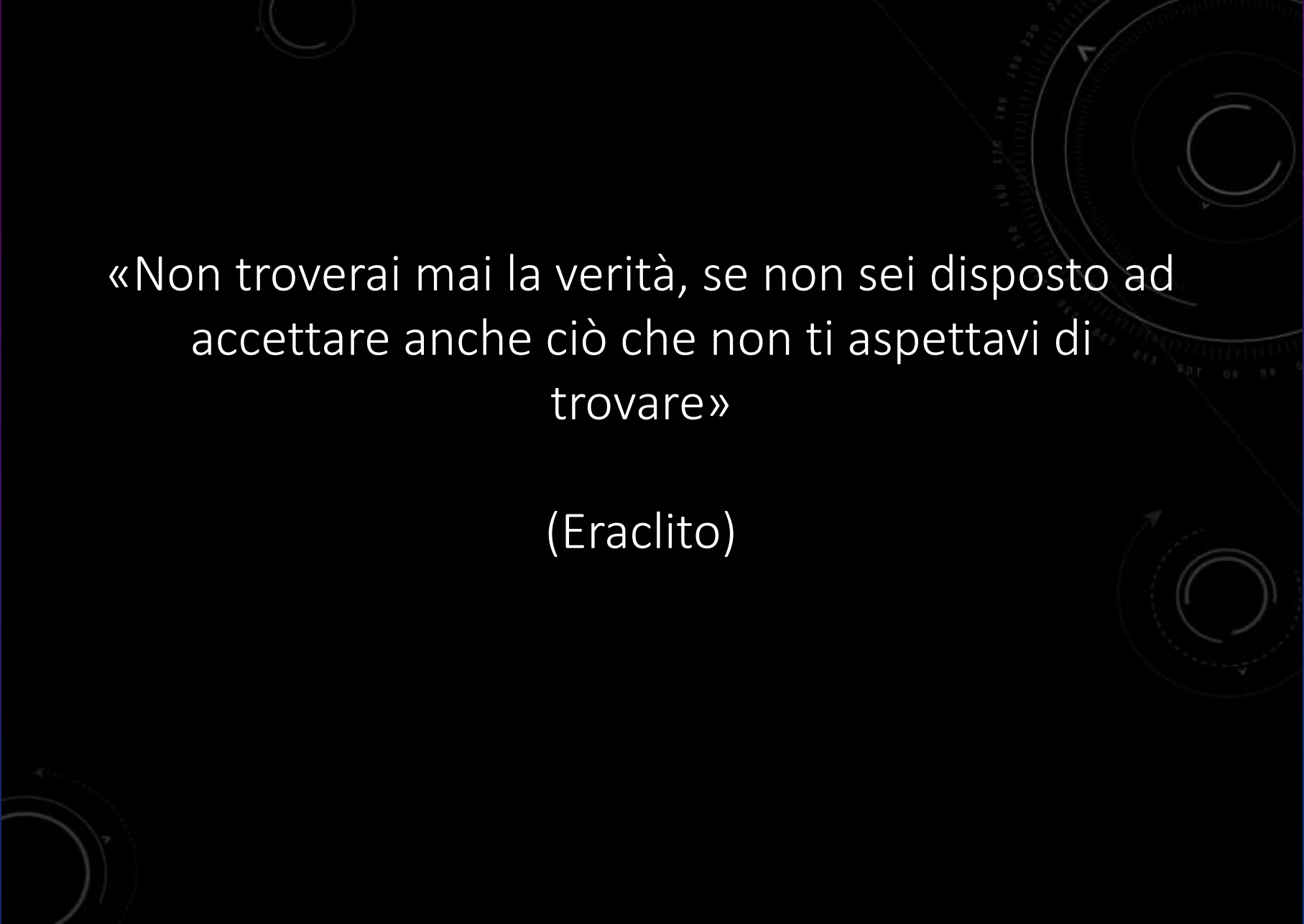
«Il terzo comma dell'[art. 96 c.p.c.](#), aggiunto dalla [l. n. 69 del 2009](#), ... non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario dell'[art. 385, comma 4, c.p.c.](#), che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la liquidazione in concreto della somma in via equitativa rientra nel potere discrezionale del giudice e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, quando la motivazione dia adeguatamente conto del processo logico e valutativo seguito»

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2022, n.8943

LA CONDANNA PER LITE TEMERARIA – GLI ULTIMI ARRESTI

All'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza (Cassazione civile sez. VI, 30/03/2022, n.10236)

N.B. 500 euro per un anno di giudizio



«Non troverai mai la verità, se non sei disposto ad
accettare anche ciò che non ti aspettavi di
trovare»

(Eraclito)